

LIQ. CONTR. N° 22/2023

Sent. n. 42/2023 pubbl. il 22/11/2023  
Rep. n. 51/2023 del 23/11/2023

N. R.G. 82/2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rodolfo Magri

Presidente rel.

dott. Natalia Fiorello

Giudice

dott. Paola Elefante

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

LETTO il ricorso depositato in data 16.11.2023 da:

PRETTE DAVIDE, residente in Mondovì, rappresentato e difeso dagli avv. V. Cusumano e C, Cusumano per procura in atti

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 16.11.2023, Prette Davide ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o



insolvenza;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Prette Davide, nato a Torino il 06.02.1981, residente in Mondovì, via del Viadotto n. 28, domiciliato a Canberra (Australia);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., d.ssa Stefania Borgognone, con studio in Saluzzo, corso Italia n. 67;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visti gli artt. 270, 5° comma, e 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati facenti parte



del patrimonio dei debitori, a cura del Liquidatore;  
dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;  
rilevato che il debitore non ha alcun familiare a carico, per cui, pur considerando le maggiori spese per il suo mantenimento all'estero, appare opportuno assoggettare parte del reddito dallo stesso prodotto alla procedura di liquidazione;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 16.11.2023

Il Presidente est.  
dr. Rodolfo Magri

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 23 NOV. 2023  
A W. CUSUMANO CAMILLA  
AW. CUSUMANO VINCENZO  
DI. BORGAGNONE STEFANIA

PH. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Boragnone

